

NOTIZIE UTILI

CONCORSO PER 1148 ALLIEVI AGENTI NELLA POLIZIA DI STATO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi del 26 maggio 2017, nr 40 il bando di concorso per 1148 Allievi Agenti nella Polizia di Stato che per la prima volta, dopo molti anni, apre le porte ai giovani civili under trenta che sognano di indossare la divisa. È possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso entro il 25 giugno 2017.

ASSUNZIONI PP AA: NESSUN BLOCCO CON LA MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE

I giudici di legittimità, infatti, hanno osservato che la mobilità intercompartimentale deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella Pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che - pur variata l'Amministrazione di appartenenza - il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della Pubblica amministrazione medesima. Un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra Amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale. (Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017)

TASI / IMU, CONTRIBUENTI ALLA CASSA ENTRO IL PROSSIMO 16 GIUGNO PER L'ACCONTO

Niente Imue Tasi anche quest'anno per i proprietari di una prima casa che non sia di lusso ossia rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Gli altri contribuenti dovranno invece recarsi alla cassa entro il 16 giugno per pagare l'acconto, pari al 50% dell'imposta, che deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2016. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - in scadenza il 16 dicembre 2017 - va eseguito, a conguaglio, sulla base delle nuove aliquote eventualmente deliberate dal Comune e pubblicate sul sito del ministero delle finanze.

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI: BANDO DEL CONCORSO

Per qualsiasi tipo di selezione avviata da un soggetto pubblico, l'onere di immediata impugnazione del bando deve ritenersi sussistente non solo allorché esso, con riferimento esclusivo alle clausole concernenti i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, ma anche nel caso che le stesse non manifestino immediatamente la loro portata lesiva, ma, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla selezione medesima, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale. **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 24 maggio 2017, n. 6171.**

INFORTUNIO SUL LAVORO

Se il lavoratore non si attiene alle sue mansioni non può pretendere risarcimenti

In presenza di un rischio che lo stesso lavoratore ha generato con una sua scelta arbitraria che dà luogo a una situazione diversa rispetto a quella consueta propria dell'attività lavorativa che svolge, egli non potrà pretendere di essere risarcito per l'infortunio subito. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 13885/2017; depositata il 1° giugno)

CONDOTTA ANTISINDACALE

Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale necessita del nullaosta del sindacato

Il trasferimento per incompatibilità ambientale in altro comune degli appartenenti alla Polizia di Stato, che siano componenti delle segreterie nazionali, regionali o provinciali, necessita del nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Diversamente, tale trasferimento può dirsi antisindacale. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13938/17; depositata il 5 giugno)

DIRITTO SINDACALE

Può una sola componente delle r.s.u. indire un'assemblea in azienda?

Nel testo dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda a quelle riconosciute alle r.s.a., quale il diritto di indire l'assemblea ex art. 20 S.L. (*Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 13978/17; depositata il 6 giugno*) Ciò significa che nell'ottica dell'accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all'interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l'assemblea, ovvero che non tutti i...

Pensioni: vietato il ricalcolo, Italia condannata dalla Cedu

La Corte di Strasburgo ha condannato il Governo italiano a risarcire oltre 870mila euro a 8 pensionati

Viola la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo la legge introdotta dallo Stato membro che **ribalta in sistema di calcolo delle pensioni** e viene applicata in via **retroattiva**: ciò, infatti, realizza sacrifici sproporzionati per i pensionati, pertanto lo Stato sarà tenuto a risarcire i ricorrenti per il danno patrimoniale subito. Con una sentenza del primo giugno 2017, la Corte Europea dei diritti dell'uomo è intervenuta condannando l'Italia a risarcire a otto pensionati **oltre 870mila euro**, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a causa del taglio del 67% delle loro pensioni, più danni morali. La condanna giunge a seguito dei ricorsi presentati sulle c.d. **pensioni svizzere** (ricorso 21838/10): la sentenza intervenuta il 15 aprile 2014 aveva accertato la violazione italiana, seguita da quest'ultima riguardante la **quantificazione dell'indennizzo** dovuto ai ricorrenti. Una cifra di non poco conto che andrà a **gravare sulle casse dello Stato**, conseguenza di un provvedimento che inciderà anche su altri ricorsi simili pendenti nel nostro paese, quali hanno già ingenerato un rinvio alla Corte Costituzionale. A ricorrere alla Corte EDU sono **cittadini italiani, che avevano lavorato in Svizzera**, qui versando i contributi per la pensione poi trasferiti in Italia. I ricorrenti avevano poi chiesto all'INPS di calcolare l'ammontare della propria pensione applicando la Convenzione italo-svizzera del 1962, ma l'istituto di previdenza aveva utilizzato una **retribuzione teorica e non quella effettiva**. Ciò aveva determinato una forte **riduzione del trattamento pensionistico** rispetto a quello atteso, posto che i contributi versati in Svizzera sono dell'8% mentre in Italia superano il 30%. Da qui, una serie di ricorsi presso i giudizi nazionali che si sarebbero presumibilmente concluso con una vittoria se, nel mentre il Parlamento non avesse emanato la **legge "finanziaria" n. 296/2006** che ha introdotto il metodo del calcolo contributivo. I cambiamenti introdotti dal provvedimento, **con effetto retroattivo**, sono stati ritenuti dai giudici di Strasburgo violativi del diritto all'equo processo e al rispetto della proprietà privata degli 8 pensionati.

CEDU: doppia violazione dell'Italia

È stato proprio a causa dei cambiamenti introdotti dalla **legge 296/2006**, che avevano effetto retroattivo, che i giudici di Strasburgo hanno inflitto una "doppia condanna" all'Italia nel 2014: in primis, si è contestata una violazione dell'art. 6 della CEDU sul **diritto all'equo processo** e, dall'altro, quella dell'art. 1 del Protocollo n. 1 sul **diritto di proprietà**. Per la Corte EDU, la legge italiana avrebbe **favorito un organo dello Stato** (l'INPS) nelle controversie con i cittadini e privato arbitrariamente gli otto ricorrenti del diritto all'ammontare della pensione su cui avevano fatto **legittimo affidamento** in base alla giurisprudenza maggioritaria sino a quel momento. Inoltre, dall'irragionevole e sproporzionata sforbiciata del 67% della pensione, gli otto avrebbero subito un **sacrificio esorbitante**. Senza dubbio, osserva la CEDU, vi è un nesso di causalità tra il pregiudizio subito e la violazione commessa dal nostro paese. Tuttavia, se l'Italia fosse intervenuta in **maniera ragionevole**, in considerazione di esigenze generali, la Convenzione non sarebbe stata violata: pertanto, nella quantificazione delle somme dovute, i giudici di Strasburgo non hanno attuato un calcolo automatico basato su quanto i ricorrenti avrebbero dovuto percepire prima dell'entrata in vigore della legge e quanto hanno invece ottenuto, ma hanno considerato il **55% dell'importo che sarebbe stato ottenuto senza le modifiche legislative**.

Fisco: arrivano 100mila avvisi, per la prima volta anche ai lavoratori autonomi

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di circa 100mila lettere per chi non ha dichiarato redditi percepiti

Altre **100mila lettere in arrivo** da parte dell'**Agenzia delle Entrate** per chi non ha dichiarato nel 2014 redditi percepiti nell'anno precedente. E questa volta (per la prima volta), tra i destinatari ci sono anche i lavoratori autonomi.

Si tratta, comunica l'amministrazione stessa, di **avvisi bonari e non di accertamento**, inviati via posta ordinaria o pec, con cui le Entrate informano, come avvenuto anche per le altre tranches inviate nei mesi scorsi, che, incrociando le informazioni presenti nelle proprie banche dati sono emerse delle somme non dichiarate (in tutto o in parte). **I destinatari quindi potranno giustificare le anomalie riscontrate ovvero presentare una dichiarazione integrativa** mettendosi così in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal **ravvedimento operoso**.

Riforma della Pa: le modifiche al testo unico del pubblico impiego e la valutazione delle performance

Pubblicati in Gazzetta i decreti attuativi

Performance organizzativa ed individuale, premialità, licenziamenti disciplinari, tecnologia. Ma anche un più agevole accesso per i disabili e la valorizzazione dei titoli nei concorsi pubblici, insieme all'ennesimo ritocco normativo ai premi di produttività.

Questi alcuni degli argomenti trattati dai due decreti legislativi pubblicati sulla **Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 giugno 2017**, approvati dal **Consiglio dei Ministri** nella seduta del 19 maggio scorso (nella quale, fra gli altri, è stato pure adottato il **decreto legge n.73 sui vaccini**).

Giunge così al termine un altro capitolo della tormentata riforma della pubblica amministrazione (**Legge 7 agosto 2015, n. 124**), nonostante gli ostacoli incontrati lungo l'iter: uno per tutti, la **sentenza della Consulta del novembre 2016**, che aveva bocciato alcune disposizioni nella parte in cui si prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo "parere" e non previa "intesa".

AGEVOLAZIONI FISCALI

Bonus condomini riconosciuti anche ai "teoricamente beneficiari"

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti che disciplinano le modalità di cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

Il bonus sisma e l'ecobonus possono essere ceduti anche dai condòmini non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni d'imposta. La possibilità di cedere le detrazioni, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Cessione del credito d'imposta. A prevederlo sono i due provvedimenti pubblicati ieri dall'Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di cessione del credito d'imposta corrispondente:

alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (art. 16, comma 1-quinquies D.L. n. 63/2013). La detrazione, si ricorda, è pari al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (85% se dall'intervento derivi il passaggio a due classi inferiori di rischio) e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

- alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Tale detrazione, anch'essa riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, è pari al 70% in relazione ai primi dei suindicati interventi e al 75% in relazione ai secondi. Si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Ecco nel dettaglio cosa prevedono i due nuovi Provvedimenti in relazione ad entrambi i crediti.

Beneficiari. Il credito può essere ceduto dai condòmini (anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per i detti interventi) e dai cessionari del credito (i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni) a favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti (purché però non si tratti di istituti di credito, intermediari finanziari e P.A.).

Credito. Secondo quanto previsto dalla nuova prassi, il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, vale a dire, secondo quanto disposto dal Provvedimento, dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Procedura. Se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, la procedura per il riconoscimento del credito deve essere attivata dai condòmini i quali devono comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'accettazione della cessione. L'amministratore di condominio, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Successivamente consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

In caso di condòmini minimi sprovvisti di amministratore, i condòmini possono cedere il credito d'imposta incaricando uno tra loro di effettuare i menzionati adempimenti. Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante, deve darne comunicazione all'Agenzia attraverso i canali telematici della stessa. Il credito che gli spetta sarà indicato nel suo "Cassetto fiscale" e potrà utilizzarlo o ulteriormente cederlo solo dopo che l'abbia accettato con le funzionalità rese disponibili nel medesimo "Cassetto fiscale". Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente.

Utilizzo del credito. Il credito d'imposta, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La compensazione non è soggetta ai limiti ex art. 34 L. n. 388/2000. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Controlli. In caso di mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, ovvero in caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei loro confronti (rispettivamente, del condomino nella prima ipotesi e del cessionario nella seconda) maggiorato di interessi e sanzioni.

LAVORO SUBORDINATO

La Cassazione ritorna sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato

Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini del quale il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con

il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14296/17; depositata l'8 giugno*)

Agenzia Entrate-Riscossione: tutti i poteri del nuovo ente

Dal 1° luglio 2017 entra ufficialmente in scena il nuovo ente. Ecco in cosa differisce da Equitalia

Cos'è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione

L'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** è il nuovo agente della riscossione che, come previsto dal decreto legge numero 193/2016, dal 1° luglio 2017 subentrerà nei compiti oggi ricoperti da **Equitalia**, la quale, invece, **sparirà dal nostro ordinamento lasciando il suo posto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione**.

La natura di ente pubblico economico

La prima conseguenza del passaggio di consegne tra i due agenti della riscossione è strettamente connessa alla **natura del nuovo ente**, profondamente diversa da quella del precedente.

Equitalia, infatti, è una società di capitali e, quindi, ha una struttura privatistica. Sebbene l'Agenzia delle entrate e l'Inps siano i suoi soci (rispettivamente al 51% e al 49%), essa è formalmente terza rispetto al fisco. Lo stesso non può dirsi, invece, con riferimento all'**Agenzia delle Entrate - Riscossione, che è un ente pubblico economico**, parte integrante dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

La riscossione, insomma, sarà presto ufficialmente in mano pubblica.

I poteri

Il decreto legge che ha disposto l'avvicendamento ha peraltro precisato che **i poteri di indagine del nuovo ente sono i medesimi dell'Agenzia delle entrate**. Da tale circostanza si desume che il fisco avrà molto presto più poteri, utili per recuperare i crediti dai contribuenti, rispetto a quelli dei quali gode con Equitalia.

Basti pensare alla **possibilità di accesso alle banche dati**, mediante le quali si riuscirà a rintracciare più agevolmente i beni dei debitori da poter sottoporre a pignoramento e, quindi, sarà possibile **ricorrere con maggiore facilità al pignoramento diretto del conto corrente**, velocizzando così la procedura di riscossione.

Più nel dettaglio, la nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione potrà utilizzare, innanzitutto, l'**anagrafe tributaria** e scoprire, così, presso quale azienda il contribuente debitore è impiegato, se invece svolge l'attività di procacciatore d'affari o di professionista, quali sono i suoi redditi, se ha appartamenti di proprietà concessi in locazione e dai quali riceve, quindi, i relativi canoni e così via.

Le sarà poi possibile sfruttare l'**anagrafe dei rapporti finanziari** per scovare con rapidità quali sono gli istituti di credito presso i quali il contribuente deposita i propri risparmi, se quest'ultimo è titolare di cassette di sicurezza, titoli o obbligazioni, su quale conto corrente accredita il proprio stipendio o la propria pensione.

Infine, il **database Inps** permetterà al nuovo agente della riscossione di avere informazioni più precise sui rapporti di impiego che fanno capo al contribuente e di avviare così più agevolmente il pignoramento di stipendi, salari, TFR e così via.

Elementi di continuità con Equitalia

Posto l'ampliamento di poteri, in ogni caso tra Equitalia e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione vi è una **perfetta continuità**, con la conseguenza che chi, ad esempio, ha già ricevuto una cartella di pagamento dalla prima o ha già subito un pignoramento non riceverà alcun beneficio dal passaggio, ma ne sconterà comunque le conseguenze anche dopo il 1° luglio 2017.

Più in generale, le procedure di riscossione e recupero dei crediti restano le stesse.

Non a caso, il futuro direttore dell'Agenzia delle Entrate è l'attuale amministratore delegato di Equitalia.

Garanzie per i contribuenti

Il passaggio di consegne lascerà comunque **intatte le garanzie che il nostro ordinamento pone a tutela dei contribuenti**.

Innanzitutto, continuerà ad esistere il divieto di **pignoramento della casa** del contribuente, che sia l'unico immobile in sua proprietà, non sia accatastato come A/8 o A/9, sia adibito a civile abitazione e sia il luogo in cui egli ha fissato la propria residenza.

Per i **debiti inferiori a 120 mila euro**, poi, sarà ancora impossibile pignorare la casa del contribuente diversa dalla prima nel caso in cui la somma del valore di tutti gli immobili di sua

Coordinamento Territoriale FLP
pag. 6



proprietà non superi il predetto importo. In aggiunta al divieto di ipoteca sulla casa se **il debito è inferiore a 20mila euro**.

Restano, inoltre, le soglie fissate per il pignoramento di somme che il contribuente percepisce a titolo di **stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego** (comprese quelle dovute a causa di licenziamento). In particolare, ci si riferisce all'obbligo di contenere il pignoramento entro un decimo per debiti sino a 2.500 euro, entro un settimo per debiti da 2.501 a 5.000 euro ed entro un quinto per debiti superiori a 5.000 euro.

Le **somme depositate alla data del pignoramento sul conto corrente sul quale vengono accreditati stipendi o pensioni**, poi, continueranno a poter essere pignorate solo per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale, mentre il **pignoramento della pensione** continuerà ad essere assoggettato all'obbligo di lasciare svincolata la somma corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato di un mezzo, con possibilità di bloccare il residuo attenendosi comunque alle regole sopra viste.

Il Coordinatore

Michele GIULIANO